

N. 2985 /2016 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. iscritto al **n. 2985/2016 R.G.**
promosso da

██████████ (C.F. ██████████) nato a ████████ – Nigeria il
12.10.1980 rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso dall'Avv.
Francesco di Pietro presso il cui studio in Perugia, Via XIV Settembre n. 73 è
elettivamente domiciliato

Ricorrente

contro

**Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Firenze Sezione di Perugia** presso la Prefettura U.T.G. di
Perugia, domiciliata in Perugia Via Colomba 2

Resistente

*avente ad oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti di
personalità*

il Giudice Dott. Federico Fiore,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in cancelleria in data 2.5.2016 ██████████ ha
impugnato la decisione della Commissione Territoriale di Firenze, Sezione di
Perugia, che, con provvedimento del 18.1.2016, notificato il 31.3.2016,
rigettava la richiesta di concessione di protezione internazionale anche nella
gradata forma di protezione sussidiaria non ravvisando la sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Il ricorrente ha
riferito di essere nato nell'Imo State e che nel 2010 si era iscritto alla



Università, frequentando il corso di Pubblica Administration e vivendo in un ostello all'interno del campus universitario. A causa delle sopravvenute difficoltà economiche della propria famiglia il ricorrente non era riuscito a pagare le tasse universitarie e per questo era stato allontanato dall'ostello trovando ospitalità presso un amico che gli aveva proposto di entrare in un gruppo universitario attraverso il quale avrebbe risolto tutti i suoi problemi economici. Il ricorrente ha riferito di aver aderito a detto gruppo universitario e di essere stato sottoposto, a sua insaputa, ad un rito di iniziazione di stampo massonico rendendosi conto solo successivamente di essere entrato a far parte della confraternita universitaria denominata Supreme Vikings Confraternity. A seguito della adesione a tale Confraternita il ricorrente era stato costretto a partecipare ad azioni violente e scontri tra gruppi studenteschi e pertanto aveva deciso di abbandonare il gruppo. Da quel momento aveva subito una serie crescente di intimidazioni e violenze da parte degli esponenti del gruppo ed un giorno era stato anche ferito con un machete. Non potendo ricorrere all'aiuto della polizia locale in quanto ritenuta corrotta e collusa con le confraternite il ricorrente lasciava l'Università dirigendosi prima a Pourt Harcourt e poi a Lagos venendo, tuttavia, in entrambi i casi raggiunto dagli aderenti alla setta tramite le ramificazioni locali e quindi nuovamente minacciato. Per questi motivi il ricorrente nel 2014 decise di abbandonare la Nigeria alla volta della Libia dove, dopo varie vicissitudini, decise di imbarcarsi per l'Italia in data 11.7.2015. Il ricorrente chiedeva, pertanto, una nuova e diversa valutazione della propria vicenda personale al fine del riconoscimento delle misure di protezione internazionale previste dalla legge.

La Commissione Territoriale si costituiva in giudizio in data 17.10.2016 depositando propria memoria e fascicolo documentale contenente: modello C/3 del 16.7.2015, il verbale della Commissione del 18.1.2016 e copia del provvedimento impugnato chiedendo la conferma del proprio provvedimento di rigetto della protezione internazionale richiesta dall'odierno ricorrente in quanto pur ritenendo attendibile e circostanziato quanto riferito in sede di audizione reputava non provata l'impossibilità di fare ricorso alla protezione della polizia nigeriana se non a causa dei precedenti giudiziari cui il ricorrente



poteva essere esposto in ragione della sua partecipazione alle azioni violente della confraternita.

All'udienza del 21.10.2016, sentito il ricorrente con l'ausilio di interprete di propria fiducia, il Giudice concedeva termine per memorie autorizzate e si riservava la decisione.

In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità della domanda, proposta entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 35 del d.lgs. 25/2008 come modificato dall'art.19, 3° comma del D.lgs. 150/2011.

Giova premettere in punto di diritto che la materia relativa al riconoscimento della protezione internazionale, è disciplinata dall'art. 2 comma 1, lette. E) e F) del D.lgs 251/07 che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce "*rifugiato*" il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure - se apolide- che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10 e per "*status di rifugiato*" il riconoscimento da parte dello stato di un cittadino straniero quale rifugiato.

Le medesime disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lette. d) ed e) D.Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008 che ha attuato la Direttiva CE 2005/85, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del suindicato Decreto, contengono la definizione di atti e dei motivi di persecuzione.

In particolare, gli atti di persecuzione devono - alternativamente-:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;



b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

I motivi di persecuzione, sono invece indicati nel successivo art. 8 e devono essere riconducibili ai motivi,

di seguito definiti:

a) "razza": riferita, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) "religione": che include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) "nazionalità": che non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure



condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;

e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Per ciò che invece concerne la protezione sussidiaria, l'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del Dlgs 251/07, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del Dlgs. 25/08, definisce "*persona ammissibile alla protezione sussidiaria*" il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Lo "status di protezione sussidiaria" è, invece, il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14 il quale lo identifica :

- a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;



c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il nuovo sistema di protezione internazionale, ha, quindi, introdotto una nuova misura, la protezione sussidiaria che deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Il riscontro positivo di questa condizione non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio di un permesso di natura umanitaria di natura temporanea garantito dall'obbligo di osservare il divieto stabilito nell'art. 3 CEDU, nella lettura fornita dalla Corte di Strasburgo, rilasciato dal Questore ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998, ma da diritto ad una misura di protezione internazionale, stabile, accompagnata da permesso di soggiorno triennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio alle prestazioni sanitarie), direttamente scrutinato dalle Commissioni territoriali.

L'art. 5 del d.lgs. n. 251/07, altresì, identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato e una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Strettamente connesso a tale tema è quello del diritto alla protezione umanitaria, concretizzantesi nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.

Anche tale controversia rientra, infatti, nella giurisdizione del Giudice ordinario, sia nel caso in cui si tratti di impugnazione del diniego di permesso di soggiorno del Questore (Cass. SS.UU. 19.5.2009, n. 11535), sia nel caso in cui si tratti di controversia sulla domanda di accertamento della protezione internazionale e in subordine del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. 9.9.2009, n. 19393), come nel caso di specie.

Trattasi in ogni caso di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di



diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.

L'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98, che appunto disciplina l'ipotesi della sussistenza di esigenze di protezione umanitaria, prevede che "il rifiuto o la revoca del permesso ai soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano " (art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98). L'uso della disgiuntiva evidenzia come i motivi di carattere umanitario non debbano trovare fondamento in obblighi specifici previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali, potendo trovarlo invece anche nella clausola generale dell'art. 2 della Costituzione; si tratta insomma di una clausola di salvaguardia del sistema volta a consentire che sia data tutela anche a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate.

La disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione, e possono esservi ricondotti situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

Le disposizioni in materia di protezione umanitaria previste dall'ordinamento interno possono peraltro trovare applicazione anche laddove nei confronti della persona interessata sussista comunque un concreto pericolo di essere sottoposto a



torture e/o a pene o trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rientro nel Paese d'origine (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Dal punto di vista processuale occorre osservare che con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale; Cass. 24.3.2011, n. 6880).

Per ciò che concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del medesimo Decreto stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. Tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a)** il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b)** tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c)** le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d)** il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e)** dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

La giurisprudenza ha, poi, precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; ed infatti il giudice,



attraverso i propri poteri ufficiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine (cfr. Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310). Del resto tale intervento è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che all'art. 19 comma 8 del d.lgs. 150/2001 espressamente prevede che *"il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia"*.

Complementare a tale affermazione è quella secondo cui in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "fumus persecutionis" a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del "fumus persecutionis" può essere fondata anche su elementi di valutazione personale tra i quali, la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. 23.12.2010, n. 26056; Cass. 27.7.2010, n. 17576).

Sul giudice incombe quindi il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, dovere imposti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre esaminare le doglianze avanzate con riferimento al provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Firenze, Sezione di Perugia, con la specificazione che tutte le doglianze di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito.



Occorre infatti evidenziare il recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione"* (cfr. Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480).

Conseguentemente esso non può concludersi con il mero annullamento del diniego in sede amministrativa della protezione stessa, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto.

Ne deriva che l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per esempio, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari o comunque per altri vizi formali, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda. Sotto tale aspetto deve essere evidenziato come gli eventuali vizi formali attinenti al procedimento svoltosi davanti alla Commissione Territoriale e al provvedimento di quest'ultima sono in questa sede del tutto ininfluenti. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazionale in seguito al diniego dell'autorità amministrativa, non è, infatti, vincolato ai motivi dell'opposizione e procede a un completo riesame della richiesta verificando ex novo la sussistenza dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato.

Passando all'esame del merito si deve concordare con la valutazione espressa dalla Commissione circa l'attendibilità e verosimiglianza dei fatti esposti dal ricorrente i quali risultano pienamente coerenti internamente ed esternamente.

A tale proposito si rileva come lo stesso Parlamento Europeo abbia approvato in data 27.4.2015 la proposta di Risoluzione presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a norma dell'articolo 123,



paragrafo 2, del regolamento sulla situazione in Nigeria¹ tra i cui considerando è riportato “ *N.23 considerando che i gruppi criminali nigeriani sono fortemente coinvolti nel traffico di stupefacenti, in quanto inviano eroina dai paesi asiatici verso l'Europa e l'America nonché cocaina dall'America del Sud verso l'Europa e il Sud Africa; che le varie confraternite nigeriane o "campus cult" operano a livello sia di criminalità organizzata che di violenza politica e rappresentano una rete di corruzione all'interno della Nigeria*”.

Sul sito internet di Refworld sono reperibili studi e documenti sulle confraternite in Nigeria, tra cui quella denominata Supreme Vikings Confraternity (SVC), definite quali “ *veritable gangs maffieuxconnus sous le nom d'emprunt de societes secretes*”².

Le predette informazioni confermano l'attendibilità di quanto esposto dal ricorrente e la pericolosità della situazione nelle quale lo stesso è venuto a trovarsi a seguito del proprio maturato convincimento di non fare più parte della confraternita studentesca cui aveva aderito.

Tuttavia l'adesione a tale gruppo criminale e la partecipazione ancorchè non diretta ad azioni violente da parte del ricorrente si ritiene costituiscono un motivo di esclusione status di rifugiato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 lett.

¹ Risoluzione 2015/ 2520 reperibile su <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0374+0+DOC+XML+V0//IT>;

² Nigeria: sociétés secrètes traditionnelles et confraternités Etudiantes, OFPRA, 27.02.2015 su <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=56d93fa84&skip=0&query=supreme-vikings-confraternity&coi=NGA>;

United Kingdom: Home Office, *Country of Origin Information Report - Nigeria*, 15 January 2010, available at: <http://www.refworld.org/docid/4b55894a2.html>;

Il cultismo in Nigeria su <https://crprotezioneinternazionale.wordpress.com/cultismo-in-nigeria>:
Quasi tutte le confraternite violente derivano dall'ispirazione data dalle confraternite universitarie, seguendone i riti di iniziazione, gli slogan, il simbolismo ed il carattere di banda. L'incremento delle attività di cultismo tra gli anni '80 e '90 intensificò le tensioni all'interno dei campus e portò alla feroce battaglia per la supremazia tra i vari gruppi. Coloro che erano normalmente pacifici furono coinvolti in atti di violenza per riuscire a sopravvivere. I nuovi membri furono attirati nei culti con mezzi pretestuosi e promesse vane. Le reclute erano persuase dalla prospettiva di avere accesso a denaro e da possibilità di lavoro. Le confraternite sostenevano di poter garantire ai nuovi membri il potere di difendere se stessi e le persone care, di poter migliorare la propria reputazione e facilitare il contatto con persone influenti ed anche di poter trovare facilmente la compagnia di molte donne. Queste promesse spesso non venivano realizzare, ma tirarsi fuori da una confraternita dopo essere stati iniziati era estremamente difficile (quando ciò avveniva, i disertori venivano spesso uccisi cosicché non potessero rivelare i segreti del culto).Oggi quando una nuova recluta entra a far parte di un culto, gli viene inculcato il rispetto per la fortificazione spirituale e gli vengono insegnate le comuni tattiche di combattimento fisico, quale quello corpo a corpo, e l'uso di armi da fuoco. I gruppi cultisti violenti acquistano le proprie armi da diverse fonti, tra cui protettori benestanti e politici, oppure capi che li assumono per scopi specifici. Altre risorse per ottenere delle riserve di armi includono l'aiuto amministrazioni amiche a livello statale e locale, oppure attraverso la cattura delle armi dei gruppi rivali o attaccando le forze di sicurezza, e persino in cambio di carburante rubato”.



b) del D.Lgs 251/2007 il quale per l'appunto prevede che “ *Lo straniero è altresì escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:*

b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

La partecipazione del ricorrente alla confraternita Supreme Vikings Confraternity deve, infatti, essere inquadrata nella previsione di cui all'art. 416-bis del codice penale italiano secondo il quale “ *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.....L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

Da quanto appreso dalle fonti internazionali richiamate si deve, infatti, ritenere presente nella confraternita Supreme Vikings Confraternity il metodo mafioso come dato qualificante il sodalizio connotato, dal lato attivo, per l'utilizzo da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e omertà registrabile all'esterno dell'associazione e avente come destinatari i soggetti nei cui confronti viene diretta l'attività criminosa. Si deve a tale proposito richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 15595 del 18.4.2007 con la quale sono stati ravvisati in



altra confraternita nigeriana denominata Eiye i requisiti dell'associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p.

Alle stesse conclusioni si perviene per quanto concerne la richiesta di protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del D.Lgs 251/2007 per la quale si ritiene operante la causa di esclusione prevista all'art. 16 comma 1 lett b) del D.Lgs 251/2007.

L'essersi il ricorrente successivamente dissociato dalla confraternita e per questo motivo avendo subito reiterate intimidazioni e minacce di morte nonostante l'avvenuto cambiamento per ben due volte della propria residenza in altre città della Nigeria, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione nel provvedimento impugnato, costituisce un fondato motivo per riconoscere al ricorrente la protezione umanitaria, risultando nel caso di specie seri motivi di carattere umanitario afferenti alla vulnerabilità personale e sociale del ricorrente. Il rimpatrio esporrebbe, pertanto, il ricorrente a probabili azioni di ritorsione violenta da parte degli aderenti alla confraternita non adeguatamente fronteggiate dalle forze di polizia locali e per tali ragioni possono ritenersi sussistenti le ragioni di carattere umanitario di cui all'art. 5, 6° comma del D.Lgs 286/1998 per la concessione della protezione umanitaria.

Deve, infine, evidenziarsi come il ricorrente si stia positivamente impegnando nell'ambito del progetto volto all'apprendimento della lingua ed alla esecuzione di attività di socializzazione e volontariato (doc. 7 fascicolo del ricorrente: relazione socio-sanitaria redatta da Cidis Onlus), circostanza questa che consente di avvalorare un giudizio prognostico positivo sulla integrazione ed inserimento sociale in itinere del ricorrente.

Si ritengono, pertanto, sussistenti nel caso di specie le ragioni di carattere umanitario di cui all'art. 5, 6° comma del D.Lgs 286/1998 per la concessione della protezione umanitaria.

Per ciò che concerne le spese di lite, stante la particolare natura del presente giudizio, sussistono motivi di opportunità per la dichiarazione di irripetibilità delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ██████████ contro il provvedimento della



N. 2985/2016 R.G.

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, Sezione di Perugia del 18.1.2016, notificato il 31.3.2016, ogni altra domanda, eccezione o difesa allo stato disattesa, così provvede:

- **in accoglimento** del ricorso riconosce a [REDACTED] la protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 del D.Lgs 286/1998

- **dichiara** irripetibili le spese del giudizio.

Perugia, 23 novembre 2016

Il Giudice
Dott. Federico Fiore

